

simo!) Se fra alcuni anni se ne vedrà la necessità si potrà provvedere, ma alle esigenze presenti si provvede abbastanza bene. (Bravo!).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore.

Ne ha facoltà.

TORRE, *relatore*. La Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole Casalini nè l'emendamento dell'onorevole De Felice per le ragioni esposte dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Casalini insiste nel suo emendamento?

CASALINI. Non insisto, perchè il ministro non l'accetta, ma desidero semplicemente fare osservare come sia impossibile dare la stessa dotazione di personale ad una città come Torino o come Milano e ad una città come Sondrio.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ma ci sono differenze! Ella non ha letto attentamente il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Casalini non insiste.

L'onorevole De Felice?

DE FELICE-GIUFFRIDA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 57.

(È approvato).

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 58.

Le disposizioni della presente legge relative al Consiglio scolastico e agli uffici dell'Amministrazione centrale e locale entreranno in vigore all'atto della promulgazione; tutte le altre, a cominciare dal 1° gennaio 1911.

Il passaggio dell'amministrazione della scuola dai comuni al Consiglio provinciale scolastico sarà, entro l'anno 1911, stabilito con decreto reale per ciascuna provincia, a mano a mano che si sia provveduto alla costituzione degli uffici provinciali, alla formazione dei ruoli del personale ed alla sistemazione dei rapporti tra comuni e Consigli provinciali scolastici.

Fino all'emanazione del decreto reale l'amministrazione della scuola continuerà ad essere esercitata dai comuni, secondo le norme attualmente vigenti.

A questo articolo 58 l'onorevole Mar-

garia insieme con l'onorevole Leone ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire :

« Le disposizioni della presente legge per quanto riguarda gli aumenti degli stipendi agli insegnanti e la costruzione degli edifici scolastici andranno in vigore col 1° gennaio 1911 e per tutto il resto col 1° gennaio 1912 pubblicati i risultati del nuovo censimento ».

È presente l'onorevole Margaria?

(Non è presente).

Non essendo presente l'onorevole Margaria, s'intende che lo abbia ritirato.

Vi è poi un altro emendamento dell'onorevole Bertolini, il quale propone di sostituire nel secondo comma alle parole « entro l'anno 1911 » le parole « entro l'anno 1912 ».

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Lo accetto, perchè è una misura di prudenza.

Si agirà con la maggiore sollecitudine possibile, ma non si può prendere impegno categorico di avere istituito tutta questa nuova amministrazione durante un anno.

BERTOLINI. Tanto più che non è possibile pensare ad assumere l'amministrazione scolastica dei comuni per poi restituirla loro dopo qualche mese.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Leonardi ha presentato un ordine del giorno su questo articolo.

Ne do lettura :

« La Camera invita il Governo ad introdurre nel regolamento una disposizione colla quale si lasci al Consiglio provinciale scolastico la maggior latitudine nel fissare gli orari delle scuole e l'epoca degli esami ».

Onorevole Leonardi, ha facoltà di svolgerlo.

LEONARDI. Mi pare che quest'ordine del giorno non abbia bisogno di essere svolto ed io non farò perdere tempo alla Camera. D'altra parte appare manifesta la necessità che sia lasciata maggiore latitudine ai Consigli provinciali scolastici nel fissare gli orari, viste le differenze di clima e di abitudini nel nostro paese. Quindi io spero che il ministro e la Commissione vorranno accettare il mio ordine del giorno, per lo meno come espressione di un giusto desiderio.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Leonardi, il suo ordine del giorno è accettato come raccomandazione.